

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/CGF (2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 190/CGF – RIUNIONE DEL 27 FEBBRAIO 2013**

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO C.U.S. CHIETI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CESARONI PAOLO SEGUITO GARA ACIREALE CALCIO A 5/C.U.S. CHIETI DELL’11.2.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 455 del 14.2.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con la decisione pubblicata tramite il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata.

La decisione veniva assunta in conseguenza dei comportamenti scorretti posti in essere dal calciatore Paolo Cesaroni a seguito della gara contro Acireale Calcio a 5, disputata fuori casa l’11.2.2013, il quale, tenendo un comportamento decisamente antisportivo, tale risultante dal referto arbitrale, a fine gara, rientrando nello spogliatoio, “si girava i direzione del pubblico e rivolgeva con linguaggi e gesti offese e minacce, creando disordini e discussioni tra calciatori, dirigenti e pubblico”.

Sul comportamento del giocatore, non convince in alcun modo la giustificazione addotta dal sodalizio ospitato, secondo cui, trattandosi di un incontro di salvezza, era prevedibile – addirittura consentito - un eccesso comportamentale del giocatore determinato dalla tensione generata dal rischio della retrocessione; anzi, è proprio nelle situazioni di maggior agonismo che i giocatori debbono affiancare all’impegno di gioco il contegno rispettoso delle regole è delle previsioni federali.

La sanzione comminata si rivela pertanto adeguata e deve dunque essere confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal C.U.S. Chieti A.S.D. di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. REAL STATTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE MARGARITO VALENTINA SEGUITO GARA PRO REGGINA 97/REAL STATTE DEL 18.2.2013
(Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – LND – Com. Uff. n. 473 del 20.2.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con la decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata.

La decisione veniva assunta per effetto dei comportamenti tenuti dalla calciatrice Valentina Margarito, durante la partita Pro Reggina 97 contro Real Statte del 18.2.2013, nel corso della quale, la calciatrice, protestando avverso una decisione arbitrale, scagliava il pallone di giuoco contro l'arbitro senza colpirlo.

Effettivamente, la gravità del comportamento antisportivo perpetrato dalla calciatrice è in “*re ipsa*”, non potendosi rinvenire giustificazione alcuna per un comportamento di siffatta portata.

La Corte ritiene poco credibile la giustificazione secondo cui il lancio del pallone costituiva un'agevolazione della ripresa del gioco; nessun equivoco da parte dell'arbitro, ma un malcelato tentativo della calciatrice di colpirlo.

Si statuisce inoltre l'inammissibilità della produzione documentale del filmato, non trattandosi - nel caso di specie - di una delle ipotesi previste dalle carte federali per legittimarne la visione.

La Corte, pertanto, in ragione delle motivazioni sopra riportate ritiene che la sanzione inflitta alla calciatrice sia adeguata

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Real Statte di Statte (Taranto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

3. RICORSO A.F.D. GRIFO PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE BORDELLINI MARTINA SEGUITO GARA RIVIERA DI ROMAGNA/GRIFO PERUGIA DEL 16.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – LND – Com. Uff. n. 58 del 20.2.2013)

La A.F.D. Grifo Perugia impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile del 19.2.2013 con la quale, in riferimento alla gara del Campionato Femminile Nazionale di Serie A del 16.2.2013 contro la Romagna, veniva inflitta la sanzione della squalifica per tre gare a carico della calciatrice Martina Bordellini.

Si sostiene nel ricorso che la calciatrice non si sarebbe avvicinata all'arbitro protestando né lo avrebbe spinto toccandolo sul braccio destro, né tanto meno lo avrebbe costretto a tre passi lateralmente. Il referto arbitrale, in altri termini, avrebbe distorto i fatti in quanto la calciatrice si sarebbe limitata a camminare dietro l'arbitro invocando delle spiegazioni e non sarebbe stata ascoltata dallo stesso arbitro.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il referto arbitrale – il quale, come è noto, costituisce fonte privilegiata di prova – è assai puntuale in ordine al comportamento tenuto dalla calciatrice Borsellini ed è esente da vizi logici o da contraddizioni che possano giustificare il suo sindacato ad opera della Corte.

Le contestazioni della ricorrente si rivelano peraltro assai generiche soffermandosi, tra l'altro, anche sulla asserita involontarietà di un fallo (che verosimilmente sta alla base della reazione dell'atleta) che appare questione estranea al comportamento sanzionato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.F.D. Grifo Perugia di Collestrada (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 2 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete